

potrebbe essere l'effetto di una pena, ma non una pena comminata.

CREDARO, *relatore*. Pena amministrativa.

SQUITTI. Sia pure; ma secondo me soltanto quando si incorra in una pena più grave della semplice censura potrebbe essere il caso della pena comminata al n. 2. Su questo desidererei conoscere l'avviso dell'onorevole relatore e del ministro.

PRESIDENTE. Va bene: intanto dò facoltà di parlare all'onorevole Romussi per svolgere la proposta che insieme con altri dieci e più colleghi ha presentata a questo articolo, proposta che è così concepita: « I cenni riservati sono aboliti ed il giudizio dei superiori sugli insegnanti dovrà essere innanzitutto comunicato agli interessati ».

L'onorevole Romussi ha facoltà di parlare.

ROMUSSI. La mia proposta è così semplice che non c'è bisogno di molte parole per illustrarla. Deputati di ogni partito hanno ad essa apposta la loro firma perchè hanno compreso che le così dette note riservate sugli insegnanti ed in genere su tutti i funzionari dello Stato come esistevano una volta non sono più concepibili ai giorni nostri. Non si può convertire il Ministero della pubblica istruzione in una specie di inquisizione. Oramai tutti, a qualunque partito appartengano, riconoscono che l'onore e l'interesse dei cittadini e tutto quanto vi si riconnette deve essere svolto alla luce completa del sole. Le note riservate o cenni riservati aprono la via a tutti gli arbitrii, ad accuse false perchè si colpisce nell'ombra, e colui che colpisce non si fa vedere; aprono l'adito a tutte le più basse vendette e quindi non sono più ammissibili al giorno d'oggi: non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Io prego l'onorevole Romussi di lasciare l'articolo così come è, e gli dichiaro che terrò conto nel regolamento dei suoi desideri.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Squitti, trovo che anche egli ha perfettamente ragione, ma, anzichè nella legge, mi pare che una disposizione come quella che egli vorrebbe, possa trovare miglior sede nel regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFIVI. In questo articolo 8, trovo elencate pene disciplinari che mi sembrano soverchie come per esempio, l'ammonizione e la censura, che potrebbero essere riunite in una sola. Non trovo fra esse compreso il trasloco mentre si passa addirittura draconianamente dalla sospensione alla revoca perpetua dall'impiego.

È certo che il considerare il trasloco come una punizione è una questione molto grave in una legge in cui tutti siamo d'accordo nell'accordare l'inamovibilità della sede; inamovibilità che si dovrebbe dare a tutti coloro che se ne rendono degni a differenza di coloro che non adempiono al proprio dovere.

Che poi il trasloco sia una punizione e non un semplice provvedimento, considerando l'insegnante come funzionario, ciò si desume dal fatto che in tutti i capitoli della legge che discutiamo si afferma il principio della inamovibilità che gli stessi insegnanti con molta franchezza hanno reclamato. Si è insistito su questo punto perchè è un diritto al quale mai non deve rinunciare l'insegnante, tranne il caso di demerito, emergendo in tal caso il carattere punitivo.

Ora a me pare che non sia conveniente ed opportuno sostituire la sospensione fino a sei mesi o la revoca perpetua dall'impiego, perchè potrebbe darsi che un insegnante che si rendesse incompatibile in una sede, senza incorrere nella sospensione o nella revoca dall'impiego, trasferito in un'altra sede potrebbe benissimo trovarsi in condizioni di continuare nella propria missione.

Intendiamoci bene; noi vogliamo fare una legge con delle buone intenzioni a vantaggio della classe degli insegnanti e facciamo delle disposizioni che possiamo credere tutte buone; il difficile verrà quando queste disposizioni si dovranno applicare. L'insegnante non è soltanto un ammaestratore, ma è anche un educatore, o per lo meno lo dovrebbe sempre essere, come spessissimo e nella massima parte dei casi lo è».

Ci sono però dei casi delicatissimi nei quali non è neppure lecito all'autorità superiore di indagare per non compromettere la posizione dell'insegnante e talora anche la pace stessa delle famiglie. Perchè si deve mantenere l'insegnante in un luogo che non è più adatto per lui, dove ottiene intenti contrari a quelli che si prefigge, ed invece si preferisce sospenderlo o mandarlo